

00003 | 2011

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO  
Sesta sezione civile

SENTENZA N° 3/2011  
REF. ENTOMON N° 2/2011

Il Giudice unico dott.ssa Antonella Cozzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1503/05, in materia  
bancaria, promossa da:

P

avv. Aldo Bernardoni per procura

PARTE ATTRICE

CONTRO

Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., in persona dei legali  
rappresentanti dott. Stefano Stefani, direttore legale e dott. Gian Piero  
Pozzi, capo area consulenza legale, p.i. 00715120150, elettivamente  
domiciliata presso lo studio del prof. avv. Giorgio De Nova in Milano via  
Pietro Cossa n 2, che la rappresenta e difende per delega

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati alla presente sentenza

Stampa Tribunale di Milano con data 2 FEB 2011 e firma Cossic-Faccini

Stampa Tribunale di Milano con data 2 FEB 2011 e firma IL CANCELLIERE

Stampa Tribunale di Milano con data 25 GEN 2011 e firma Au. De Nova

Stampa Tribunale di Milano con data 14 GEN 2011 e firma Au. De Nova

Stampa Marca da Bollo con valore 55,31 e data 12/01/2011

K

**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**

Nella causa R.G. 1503/2005 promossa da:

Avv. Aldo Bernardoni

contro

Banca Popolare di Milano

Avv. Giorgio De Nova

**FOGLIO DI CONCLUSIONI PER L'ATTRICE PROMAX SRL DA FARE PARTE**

**INTEGRANTE DEL VERBALE DI UDIENZA DEL 13 LUGLIO 2010**

Questa difesa precisa le conclusioni come segue

Voglia l'III.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza denegata e rejeta, così giudicare:

**nel merito**

- a) accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati ai rapporti di conto corrente di cui è causa
- b) dichiarare come dovuti, sui conti correnti predetti, i soli interessi legali o i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
- c) accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., e dai suoi danti causa, in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi stessi;
- d) accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico della \_\_\_\_\_ in liquidazione in conseguenza di tale prassi;
- e) previa ogni più opportuna declaratoria di nullità delle relative clausole,

accertare e dichiarare che nulla la \_\_\_\_\_ in liquidazione deve alla Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.a titolo di commissione di massimo scoperto;

- f) accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. in conformità a quanto disposto dalla legge 108/96 (TEG) e determinare alla data di estinzione, il saldo del cc. 1201 E, e al momento delle rispettive chiusure il saldo dei conti anticipi.
- g) determinati i saldi di cui alla precedente lett f), operate le compensazioni, tra le rispettive partite di debito e di credito, condannare la Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.i a pagare alla \_\_\_\_\_ in liquidazione la somma di € 1.350.000,00 € oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla chiusura dei conti sino al saldo ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.
- h) condannare la medesima Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie da approfondire nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, danni da quantificarsi anche in via equitativa sulla scorta delle risultanze dei bilanci prodotti in atto ovvero pervia rimessione in istruttoria per l'espletamento di apposita C.T.U. contabile

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.



AR

**In via subordinata Istruttoria**

Occorrendo, previa emissione di sentenza parziale con condanna della Banca al pagamento delle somme già accertate come dovute alla luce delle risultanze istruttorie, rimettersi la causa in istruttoria onde

1. ordinarsi all'istituto di credito convenuto l'acquisizione integrale dei contratti di conto corrente di corrispondenza e di apertura di credito di cui in premessa, di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento, e di tutta la documentazione di corredo alle varie aperture di credito.
2. ammettersi CTU tecnico contabile diretta a rideterminare il saldo dei conti correnti per cui è causa alla luce dei principi di diritto di cui all'atto introduttivo al fine di .

1- Accertare l'effettiva durata dei rapporti di c/c di corrispondenza per cui è causa.

2- Determinare per tutto il corso del rapporto, ai sensi dell'art. 820 C.c., il saldo capitale, tempo per tempo in essere sui conti corrente di cui è causa, al netto di tutte le capitalizzazioni di interessi e competenze quali commissioni, spese, valute, ad eccezione di imposte e tasse.

3- Sulla base del capitale così determinato, calcolare per ciascun conto corrente di cui è causa gli interessi a capitalizzazione semplice applicando il tasso legale e/o il diverso tasso che risulterà di giustizia.

4- Ricalcolare il netto ricavo delle operazioni di sconto di effetti compiute durante il rapporto, applicando il tasso legale e/o il diverso tasso che risulterà di giustizia e riaccreditare la differenza al conto corrente principale n. 1201.

5- Determinare il Tasso Effettivo Globale (TEG) ai sensi della legge n.

AR

108/96 mettendo in relazione gli interessi, le spese e le remunerazioni a qualsiasi titolo percepite dalla Banca convenuta, ad eccezione di imposte e tasse, con il capitale netto così come determinato ai sensi dell'art. 820 C.c. al punto 2.

6- Verificare se i tassi, determinati secondo il punto precedente, abbiano superato i tassi soglia pubblicati dal Ministero del Tesoro in applicazione dell'art. 2 della l. 108/96.

7- accertare e determinare la remuneratività (*Margine Lordo di Contribuzione*) delle attività della \_\_\_\_\_ in relazione alla entità dei capitali investiti e conseguentemente determinare il danno aziendale dalla

\_\_\_\_\_ medesima subito in conseguenza della mancata disponibilità delle somme trattenute o addebitate senza titolo dalla Banca convenuta tenendo anche conto del margine utilizzabile dalla \_\_\_\_\_ medesima in forza delle aperture di credito in essere sui conti per cui è causa

Con facoltà del C.T.U. di esaminare e acquisire presso la banca convenuta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico.

E con l'indicazione che, in mancanza di estratti, conto non sia computato a debito degli attori il saldo passivo di partenza del primo estratto conto reperito

Bologna 13 luglio 2010



**TRIBUNALE DI MILANO – Sez. VI**

**Giudice Unico Dott.ssa Bernardini – R.G. 1503/2005**

Nella causa della **BANCA POPOLARE DI MILANO soc. coop. a r.l.**,  
con l'avv. prof. Giorgio De Nova

- convenuta -

c o n t r o

la **in liquidazione**, con gli avv.ti Aldo Bernardoni

- attrice -

\* \* \*

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI  
PER LA BANCA POPOLARE DI MILANO soc. coop. a r.l.**

Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza,  
deduzione, eccezione disattesa e reietta, così

*giudicare*

A) in via principale:

dichiarare inammissibili e comunque integralmente respingere le avversarie  
domande ed istanze;

B) In via subordinata:

operata la conversione della capitalizzazione trimestrale in capitalizzazione  
semestrale ovvero annuale e rilevata l'intervenuta estinzione per  
prescrizione delle pretese restitutorie dell'attrice per il periodo anteriore ai  
cinque anni ovvero, in subordine, ai dieci anni precedenti alla notificazione  
dell'avversario atto di citazione, limitare la condanna della Banca  
convenuta alla restituzione per il solo periodo dei cinque anni ovvero, in  
subordine, dei dieci anni precedenti alla notificazione dell'atto di citazione  
della sola differenza tra gli interessi computati in base alla capitalizzazione  
trimestrale e quelli che sarebbero stati computati e dovuti in base ad una

ke

capitalizzazione semestrale ovvero, in subordine, annuale, senza interessi legali precedenti alla data della notificazione dell'avversario atto di citazione, operata la compensazione con quanto dovuto da ]

C) In ogni caso:

con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.



te

## MOTIVAZIONE

atto di citazione ritualmente notificato, la in  
azione conveniva in giudizio la Banca Popolare di Milano soc  
a r.l. per sentirla condannare, - previa declaratoria di illegittimità  
capitalizzazione degli interessi a debito, della pattuizione di  
tassi ultralegali, delle cms e oneri vari, relativamente al contratto di  
conto corrente ordinario n 1201 E (conto principale) acceso in data  
1986 e chiuso in data 19.9.2001, al quale sono stati collegati dei  
anticipi (e segnatamente il conto corrente 8116 C c.d. conto  
ale di portafoglio il 23.12.1986 ed il conto corrente n 1349 S il  
2.1987), e di nullità delle relative clausole -, al pagamento della  
ma indebitamente percepita calcolata in € 1.350.000,000 oltre  
nessi e rivalutazione, nonché al risarcimento del danno derivato alla  
tà dall'indisponibilità di risorse finanziarie.

parte convenuta si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza  
quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto. In particolare  
sosteneva la legittimità della capitalizzazione periodica degli interessi  
patti pattuiti dalle parti e la validità della clausola di rinvio ai tassi  
pratici praticati abitualmente; contestava l'ammissibilità delle  
domande relative alle c.m.s, alle valute, alle clausole di recepimento di  
ordini di cartello, all'usura e della domanda di risarcimento del danno;  
contestava inoltre la prescrizione quinquennale e decennale per gli  
interessi maturati anteriormente alla notifica dell'atto di citazione, la  
conversione della capitalizzazione trimestrale in quella semestrale o  
quale, l'irripetibilità del pagamento di interessi ultralegali in quanto  
adempimento di un'obbligazione naturale e concludeva chiedendo il  
rifiuto della domanda attorea.

In corso di causa veniva espletata una ctu contabile, quindi la causa  
veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.7.2010, sulle

conclusioni precisate dalle parti come da fogli allegati alla presente sentenza, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

E' provato documentalmente (doc. n 1, 2, 3, 4, 5 dall'attore) che i rapporti di conto corrente per cui è causa prevedevano, all'art 7, due distinti termini di chiusura del conto, a seconda dell'andamento del conto, e, segnatamente, la chiusura del conto debitore ogni trimestre e creditore annualmente ed un tasso d'interesse debitore ultralegale determinato con riferimento agli usi su piazza (*"gli interessi dovuti dal correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta di interessi nella stessa misura"*).

La capitalizzazione degli interessi è consentita nel nostro ordinamento nei limiti di cui all'art 1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi, e può essere derogata da usi contrari, che si identificano negli usi normativi di cui agli artt 1 e 8 delle preleggi.

Dopo una prima ed ormai risalente impostazione, che riconosceva l'esistenza dell'uso normativo legittimante l'anatocismo bancario trimestrale, ormai per giurisprudenza consolidata, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è un uso negoziale e non normativo, in quanto difetta dei caratteri della costanza, della generalità, della durata e dell'opinio iuris ac necessitatis, che sono propri della norma giuridica consuetudinaria (cfr Cass. SU 4.11.2004 n 21095).

clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale  
interessi debitori è quindi nulla per contrarietà a norme  
imperative.

In seguito dell'intervento del legislatore, con il D.Lgs 4.8.1999 n 342 e  
la delibera CICR 9.2.2000, è prevista l'ammissibilità dell'anatocismo  
bancario per una serie di operazioni bancarie, tra cui i conti correnti,  
invece che sia stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia  
per i debitori che per i creditori, secondo il principio di reciprocità.

In specie, l'adeguamento della banca convenuta alla delibera CICR  
è avvenuto a partire dal 1 luglio 2000, come accertato dal ctu (pag 12).

È accertata quindi la nullità della clausola contrattuale (art 7) che  
prevede l'anatocismo, per contrarietà a norme imperative, nonché della  
modalità di capitalizzazione trimestrale, deve essere esclusa ogni altra  
modalità di capitalizzazione (semestrale o annuale) in quanto priva di qualsiasi  
base negoziale (Cass SU 24418/10) e deve essere epurato  
dell'anatocismo applicato dalla banca, sino all'adeguamento alla  
delibera CICR, ossia sino al 1 luglio 2000.

In ordine al tasso di interesse, il contratto di conto corrente bancario  
prevede l'applicazione di un tasso di interesse ultralegale determinato  
per relationem agli usi su piazza.

A norma dell'art 1284 III comma c.c., gli interessi superiori alla misura  
legale devono essere determinati per iscritto e, affinché la pattuizione  
di un tasso di interesse ultralegale sia valida, la stessa deve avere un  
contenuto chiaro, con la puntuale specificazione del tasso di interesse  
ultralegale.

Nel caso in esame, è previsto un tasso di interesse ultralegale  
variabile, senza alcuna indicazione dei parametri di riferimento, se non  
il generico richiamo agli usi su piazza.

K

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la clausola di determinazione degli interessi con riferimento agli usi su piazza è nulla in quanto *“perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art 1284 III comma cod. civ., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione”* (ex multis Cass sez I n 17679 del 29.07.2009).

Deve quindi essere dichiarata la nullità della pattuizione del tasso ultralegale.

Stante la nullità del tasso d'interesse pattuito, deve essere applicato il tasso legale, ex art 1284 III comma cod.civ., sino all'entrata in vigore della legge 17.2.1992 n 154 (9.7.2002) e successivamente il tasso di cui all'art 117 TUB comma 7 lett. A, in forza della sostituzione automatica della clausola nulla prevista dal Testo Unico Bancario, con riferimento al tasso BOT relativo all'anno precedente a quello in esame più favorevole al cliente, considerando che la norma citata ha quale soggetto la banca ed i conti attivi per la banca sono quelli in cui concede credito al cliente (quindi lucra interessi), e i conti passivi sono quelli in cui la banca riceve in deposito somme dal cliente (quindi paga interessi).

Per quanto riguarda le commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca, deve rilevarsi che per la loro validità è richiesta la

attuazione in una misura che soddisfi il requisito della determinatezza o determinabilità, non ravvisabile nei contratti prodotti.

In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, deve richiamarsi la sentenza S.U. Cass n 24418/10, che ha affermato il seguente principio di diritto " *se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati*".

Nella specie, i pagamenti sono stati eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto di apertura di credito (conti anticipi) regolato sul conto corrente e devono quindi considerarsi atti ripristinatori della provvista, pertanto il termine ordinario di prescrizione dell'azione di restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi anatocistici, che è decennale, trattandosi di azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, ex art 2946 c.c., decorre dalla chiusura del conto.

Va, infine, esaminata e respinta l'eccezione di irripetibilità di quanto pagato in adempimento di un'obbligazione naturale, ex art 2034 cod.civ..

L'operatività dell'art 2034 cod. civ. richiede, infatti, la spontaneità del pagamento da parte del debitore, ossia la volontà del debitore di adempiere ad un'obbligazione naturale, che deve essere accertata in

K

modo inequivoco al momento dell'adempimento e che difetta totalmente nel caso in esame, in quanto i versamenti effettuati dal debitore sono stati eseguiti in adempimento di obbligazioni che consentivano l'esercizio di azioni giudiziarie da parte del creditore.

Dalle ctu, le cui risultanze sono fatte proprie dal giudicante stante il logico ed obiettivo procedimento seguito dal perito, considerando il conteggio che tenga conto degli elementi suindicati in ordine alla prescrizione ed al calcolo degli interessi sostitutivi, l'importo dovuto è pari a complessive € 1.263.868,02; sulla somma predetta maturano gli interessi legali che sono dovuti dal giorno della domanda (ossia dal 7.1.2005, data della notifica atto di citazione) al saldo, ex art 2033 cod.civ., stante la buona fede dell'accipiens.

La domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore non deve, invece essere accolta, stante la genericità della richiesta di risarcimento del danno, che è fondata unicamente sull'indisponibilità delle somme indebitamente addebitate dalla banca, e che non consente l'espletamento di una ctu che sarebbe esplorativa.

Ogni altra questione deve ritenersi assorbita nella decisione.

Le spese di lite vanno poste a carico della parte convenuta, in quanto soccombente, e sono liquidate come da dispositivo; le spese sostenute per la ctu sono poste interamente a carico della parte convenuta soccombente.

p.q.m.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione respinta, così provvede:

- 1) accerta e dichiara l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, della pattuizione degli interessi



16

ultralegali e delle c.m.s. del corrente ordinario n 1201 E e dei conti anticipi collegati e la nullità delle relative clausole;


- 2) condanna la banca convenuta al pagamento della somma indebitamente percepita calcolata in € 1.263.868,02, oltre interessi dalla domanda (7.1.2005) al saldo;
- 3) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- 4) condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice, che liquida in € 4.217,00 per diritti, € 27.980,00 per onorari, € 930,00 per anticipazioni, € 55,32 per spese, oltre spese generali, iva e cpa; pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, interamente a carico della convenuta.

Milano, 3.1.2011

Il Giudice

(dott.ssa Antonella Cozzi)

*Antonella Cozzi*




REPUBBLICA ITALIANA - In nome della legge - Comandiamo  
a tutti i Militari che ne siano richiesti ed a  
chiunque sia richiesto ad esecuzione il presente titolo,  
al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali  
della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano  
legalmente richiesti.

La presente prima copia esecutiva è conforme all'originale -  
di rinvio a favore di PARTE ATTIVA  
- 7 FEB. 2011

IL CANCELLIERE

**CANCELLIERE C1**  
*Dr. Roberto Primavera*

V° per autenticazione per uso notifica



- 7 FEB. 2011  
IL CANCELLIERE  
**CANCELLIERE C1**  
*Dr. Roberto Primavera*